

STATUTO DELLA BIBLIOTECA "NORBERTO BOBBIO"

art. 1. Costituzione

1. La Biblioteca Norberto Bobbio si costituisce quale aggregazione del patrimonio librario, dei servizi biblioteconomici, bibliografici e di documentazione e delle risorse delle biblioteche Cognetti de Martiis, Merlini, Patetta, Ruffini, Solari. Tali biblioteche si trasformano in sezioni della biblioteca Bobbio, mantenendo la rispettiva intitolazione.
2. La biblioteca Bobbio è una struttura interdipartimentale che afferisce ai dipartimenti di Culture, Politica e Società, Economia e Statistica, Giurisprudenza.
3. La biblioteca offre i servizi bibliotecari indirizzati alla ricerca e all'insegnamento nei settori disciplinari di pertinenza dei dipartimenti di cui al comma precedente, degli studi europei per quanto attiene agli interessi di ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Europei e del Centro Studi sul Federalismo, nonché della Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali. Garantisce l'accesso ai servizi bibliografici e alle risorse documentarie, stabilendo regole opportune secondo i diversi tipi di servizi e di risorse e in relazione alle esigenze delle diverse categorie di utenti; tutela la conservazione delle collezioni e lo sviluppo dei servizi bibliotecari, a supporto della didattica e della ricerca, nel rispetto delle direttive generali definite dal sistema bibliotecario d'ateneo e degli obiettivi deliberati dal consiglio di biblioteca.

art. 2. Obiettivi

1. La Biblioteca Bobbio:
 - a) garantisce a docenti, ricercatori, studiosi dell'Istituto Universitario di Studi Europei e del Centro Studi sul Federalismo, studenti e personale tecnico amministrativo dell'ateneo e a docenti, studiosi e utenti esterni, in conformità con la carta dei servizi della biblioteca, l'accesso diretto alle fonti di informazione e documentazione e al patrimonio librario, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza possibile;
 - b) acquisisce, organizza, cataloga, conserva il patrimonio bibliografico e documentale a supporto delle attività didattiche e di ricerca nel rispetto degli standard professionali, secondo le direttive del sistema bibliotecario di ateneo e gli obiettivi deliberati dal consiglio di biblioteca;
 - c) rende disponibile il suddetto patrimonio mediante efficienti strumenti di ricerca, offrendo servizi biblioteconomici qualificati e tecnologicamente avanzati e favorendo una gestione per processi mirata a soddisfare le esigenze degli utenti e a valorizzare le competenze specifiche del personale;
 - d) attiva rapporti di collaborazione e consulenza e promuove convenzioni con enti pubblici e privati al fine di potenziare i servizi bibliotecari e informativi.

art. 3. Organi della biblioteca

1. Sono organi della biblioteca i consigli di sezione, il consiglio di biblioteca, il presidente. Durano in carica tre anni.

art. 4. Consigli di sezione

1. Per le sezioni Cognetti, Patetta, Ruffini e Solari è costituito un consiglio di sezione, composto da almeno tre docenti (professori o ricercatori), fra i quali è eletto il presidente. Il consiglio di sezione della sezione Merlini è composto come segue: due membri nominati dal CSF, due membri nominati dallo IUSE, un membro nominato dal Consiglio di Biblioteca Bobbio tra i docenti dell'Ateneo. I membri del Consiglio di sezione Merlini possono non essere docenti universitari.
Il consiglio di sezione Merlini elegge il suo presidente tra i membri nominati da IUSE e CSF.
2. I docenti degli altri quattro consigli di sezione sono eletti come segue:
 - a) per la sezione Cognetti de Martiis dal consiglio del dipartimento di Economia e statistica;
 - b) per la sezione Patetta dal consiglio del dipartimento di Giurisprudenza;

- c) per la sezione Ruffini dal consiglio del dipartimento di Giurisprudenza;
- d) per la sezione Solari dal consiglio del dipartimento di Culture, politica e società.

art. 5. Funzioni dei consigli di sezione

1. I consigli di sezione programmano annualmente e deliberano:
 - a) le spese per l'acquisto del materiale bibliografico relativo alle proprie aree disciplinari di riferimento, deliberando sulla ripartizione delle risorse assegnate alla sezione e sui criteri per l'accettazione delle proposte di acquisto;
 - b) le spese destinate alla conservazione del patrimonio librario esistente, tenendo conto delle proposte del coordinatore della biblioteca.
2. I consigli di sezione si riuniscono almeno due volte all'anno e sono convocati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un componente. Alla riunione partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della biblioteca o un suo delegato.
3. I consigli di sezione deliberano a maggioranza dei componenti.
4. Nell'ambito dei fondi attribuiti, compete al consiglio di sezione, e per esso al suo presidente, il potere di disporre gli ordini del materiale bibliografico di pertinenza della sezione

art. 6. Consiglio di biblioteca

1. Il consiglio di biblioteca è composto dai presidenti delle sezioni, da cinque docenti, da tre studenti, da due rappresentanti del personale bibliotecario di ruolo e dal coordinatore della biblioteca.
2. Su proposta del presidente possono intervenire alle sedute altri membri del personale tecnico amministrativo, senza diritto di voto.
3. Il presidente della Sezione Merlini non ha diritto di voto:
 - a) in merito alla suddivisione del Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo.;
 - b) in ordine all'elezione del Presidente della Biblioteca.
4. I docenti sono eletti come segue:
 - due dal consiglio del dipartimento di Culture, politica e società,
 - uno dal consiglio del dipartimento di Economia e statistica,
 - due dal consiglio del dipartimento di Giurisprudenza.
5. Gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti di Culture, politica e società, Economia e statistica, Giurisprudenza eleggono al loro interno un rappresentante per ogni dipartimento.
6. Il personale bibliotecario di ruolo elegge al suo interno due rappresentanti.
7. Il consiglio di biblioteca si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno quattro componenti.
8. Il consiglio di biblioteca delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. È necessario che sia presente almeno la metà dei componenti più uno.

art. 7. Funzioni del consiglio di biblioteca

1. Il consiglio di biblioteca determina gli obiettivi culturali e funzionali della biblioteca in modo coordinato con le altre biblioteche dell'Università di Torino che operano negli stessi settori disciplinari di sua pertinenza; adotta la Carta dei servizi della biblioteca; sovrintende alla gestione dei suoi servizi e adotta le opportune misure organizzative, riguardanti sia le attività a contatto diretto con gli utenti sia le attività interne di gestione.
2. Il consiglio di biblioteca monitora l'organizzazione del personale impiegato nella biblioteca, in modo da garantire che la presenza del personale sia equilibrata e adeguata alle necessità effettive del servizio e propone misure per valorizzare le competenze specifiche del personale, sentito il coordinatore.
3. Il consiglio di biblioteca programma annualmente le spese generali di funzionamento relative ai vari servizi e delibera le relative spese. Divide fra le sezioni Cognetti, Solari e, congiuntamente, Patetta e Ruffini la restante parte del fondo di finanziamento ordinario, secondo i seguenti criteri, il cui peso viene deliberato annualmente dal Consiglio di Biblioteca a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti:
 - a. la consistenza del patrimonio librario (numero complessivo delle monografie) posseduto da ciascuna sezione; riguardo ai volumi antichi e rari, collocati nell'edificio C1 al piano 3°, Sezione

- Patetta, ed esclusi dalla presa diretta, ciascuno di essi è contato per 2, a compensazione forfettaria del maggior costo per la conservazione e il restauro;
- b. il numero complessivo dei periodici con abbonamento in corso; riguardo ai periodici elettronici, si tiene conto solo di quelli acquistati sui fondi della sezione della biblioteca che li possiede;
 - c. il numero di docenti che afferiscono a ciascun dipartimento, comprensivo dei docenti di ruolo e degli afferenti temporanei;
 - d. l'utilizzazione effettiva e documentabile del patrimonio della biblioteca, cioè i prestiti ordinari e le consultazioni giornaliere per il libro antico.
4. Il consiglio di biblioteca svolge una funzione di raccordo con il sistema bibliotecario di ateneo e con i servizi centrali.

art. 8. Presidente

1. Il Presidente è eletto dal consiglio di biblioteca tra i docenti che ne fanno parte; è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
2. Il presidente:
 - a) rappresenta a fini scientifici la biblioteca e cura i rapporti con istituzioni e organi accademici ed enti locali e nazionali la cui attività possa interessare il funzionamento della biblioteca, coadiuvato dal coordinatore e dai presidenti delle sezioni per quanto di loro competenza;
 - b) convoca e presiede le riunioni del consiglio di biblioteca, di cui stabilisce l'ordine del giorno sentiti il coordinatore e i presidenti delle sezioni, e promuove l'attuazione degli indirizzi determinati dal consiglio medesimo;
 - c) comunica al consiglio di biblioteca le linee elaborate dal sistema bibliotecario di ateneo e ne favorisce l'attuazione;
 - d) nomina tra i docenti componenti del consiglio un vicepresidente, che deve appartenere a un dipartimento diverso rispetto a quello del presidente;
 - e) sovrintende all'organizzazione del lavoro e del personale, di cui è responsabile su delega dei direttori dei dipartimenti aderenti; valuta periodicamente l'attività del coordinatore sulla base degli obiettivi deliberati dal consiglio di biblioteca, tenuto conto dei pareri dei presidenti delle sezioni;
 - f) **[eliminato** "dispone gli ordinativi di spesa e la liquidazione delle relative fatture.]
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità e ha il potere di rappresentarlo.

art. 9. Coordinatore

1. Il coordinatore della biblioteca è un funzionario in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo, selezionato secondo le regole contrattuali e organizzative vigenti e nominato dal direttore generale. È tenuto a operare in conformità con le direttive generali definite dal sistema bibliotecario di ateneo e con gli indirizzi determinati dal consiglio di biblioteca.
2. Il coordinatore:
 - a) cura la gestione ordinaria della biblioteca e dei suoi servizi, secondo gli obiettivi definiti dal consiglio di biblioteca, assicurandone la funzionalità e assumendo tutte le decisioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni;
 - b) cura l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale;
 - c) cura la gestione biblioteconomica e amministrativa nel rispetto delle indicazioni del consiglio di biblioteca e in modo coordinato con il sistema bibliotecario di ateneo, al fine di ottimizzare le risorse;
 - d) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e la sottopone al consiglio di biblioteca;
 - e) cura l'attuazione della politica di sviluppo delle collezioni cartacee e digitali definita dai consigli di sezione, contribuendo alla crescita armonica di tutte le aree disciplinari afferenti alla biblioteca e facendosi portavoce di eventuali esigenze straordinarie;
 - f) assicura la custodia dei beni inventariali di competenza della biblioteca;
 - g) cura ogni ulteriore adempimento richiesto dal consiglio di biblioteca, dal sistema bibliotecario e dagli organi dell'ateneo.
3. L'attività del coordinatore è sottoposta alla valutazione periodica del presidente, sulla base degli

obiettivi deliberati dal consiglio di biblioteca e secondo la normativa vigente in materia.

art. 10. Risorse finanziarie

1. La Biblioteca dispone dei seguenti fondi, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione:
 - a) finanziamenti assegnati dal consiglio di amministrazione, destinati a coprire le spese per il funzionamento dei servizi e per l'acquisto del materiale bibliografico;
 - b) un contributo della Compagnia di San Paolo, a destinazione vincolata alla sezione Merlini secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere tra Compagnia di San Paolo, Università, Istituto Universitario di Studi Europei e Centro Studi sul Federalismo;
 - c) eventuali contributi, anche a destinazione vincolata, dei dipartimenti aderenti, deliberati annualmente dai rispettivi consigli;
 - d) fondi derivanti dalla gestione di servizi speciali, da convenzioni e da prestazioni a pagamento;
 - e) contributi derivanti da fondi di ricerca;
 - f) eventuali contributi di istituzioni private, anche a destinazione vincolata a una o più sezioni della Biblioteca.
2. La Biblioteca dispone, inoltre, di ogni altro fondo specificamente destinatale per legge e per delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo; può accettare assegnazioni straordinarie e contributi da parte di dipartimenti, scuole, enti pubblici o privati e individui.

art. 11. Personale

1. Il personale necessario per il funzionamento della biblioteca è distaccato dai dipartimenti aderenti alla biblioteca, in una logica di collaborazione e di ottimizzazione dei servizi.
2. Il personale della sezione Merlini è distaccato dall'Istituto Universitario di Studi Europei e dal Centro Studi sul Federalismo per lo svolgimento di funzioni presso la Biblioteca "Norberto Bobbio" e dipende funzionalmente dal Coordinatore.
3. La Biblioteca Bobbio promuove la valorizzazione delle competenze specifiche e delle professionalità tecniche e specialistiche del personale in servizio e ne favorisce l'aggiornamento formativo.

art. 12. Patrimonio

1. I dipartimenti cui afferisce la biblioteca mantengono la titolarità dei fondi librari da essi conferiti alla biblioteca al momento della sua costituzione. Tali fondi costituiscono le sezioni Cognetti, Patetta, Ruffini e Solari della Biblioteca Bobbio e sono inseriti nel catalogo unificato della biblioteca.
2. Il patrimonio della sezione Merlini acquisito a partire dall'entrata in vigore della suddetta Convenzione entra a far parte del patrimonio bibliografico dell'Università degli Studi Torino, ad esclusione del patrimonio documentale del CDE.
3. La gestione del patrimonio bibliografico presente nelle biblioteche di cui all'art. 1 comma 1° del presente regolamento è trasferita alla Biblioteca Bobbio.
4. Le nuove acquisizioni di materiale bibliografico sono registrate nel catalogo unificato della biblioteca, mantenendo una identificazione separata per sezione: l'inventario delle nuove acquisizioni effettuate su fondi della sezione Cognetti de Martiis spetta al dipartimento di Economia e statistica, l'inventario delle nuove acquisizioni effettuate su fondi delle sezioni Patetta e Ruffini spetta al dipartimento di Giurisprudenza, l'inventario delle nuove acquisizioni effettuate su fondi della sezione Solari spetta al dipartimento di Culture, politica e società; l'inventario delle nuove acquisizioni effettuate su fondi della sezione Merlini spetta al dipartimento del presidente della Biblioteca Bobbio.

art. 13. Funzioni amministrative

Il dipartimento cui appartiene il presidente della biblioteca assume le funzioni amministrative riguardanti le attività generali di funzionamento relative ai vari servizi di cui all'art. 7 comma 3°, e le funzioni amministrative della sezione Merlini.

Le funzioni amministrative riguardanti le singole sezioni sono assunte dai rispettivi dipartimenti

di riferimento come stabilito dall'art. 12 comma 3°.

oooooooooooooooooooooooooooooooo